

CERTIFICATO DI ORIGINE: L'ORIGINE PREFERENZIALE E L'ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLE MERCI.

Cosa si intende per "origine delle merci"?

Bisogna, in primo luogo, fare una distinzione tra due termini che molto spesso vengono confusi: provenienza ed origine.

La provenienza è il luogo dal quale le merci vengono fisicamente spedite.

L'origine è il luogo in cui le merci sono prodotte o hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

GLI ELEMENTI DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE

Gli "elementi della dichiarazione doganale" sono quegli strumenti fondamentali nella determinazione dell'obbligazione doganale e sono:

- La classificazione: fondamentale ai fini dell'individuazione dell'aliquota daziaria;
- L'origine: che incide sull'aliquota daziaria rilevata. Può determinare, in alcuni casi, un'esenzione, in altri una riduzione;
- Il valore: che può essere considerata come la base imponibile dei beni su cui applicare il dazio (criterio del "valore di transazione").

1. La classificazione della merce

Con la classificazione doganale della merce, si ricava la determinazione:

- dell'entità del dazio doganale applicabile e delle modalità di applicazione (ad valorem, ovvero specifico);
- delle eventuali ulteriori misure doganali di politica commerciale (dunque: contingentamenti, dazi, divieti ecc...);
- delle regole necessarie e da applicare per poter stabilire l'origine dei prodotti.

ESEMPIO: Mobili di legno per sale da pranzo/stanze di soggiorno.

HS – Sezione	XX	
HS - Capitolo	94	2 cifre
HS - Voce	9403	4 cifre
HS - Sottovoce	940360	6 cifre
Nomenclatura combinata	940360 10	8 cifre
TARIC	940360 10 00	10 cifre
TARIC (Primo codice addizionale)	940360 10 00 XXXX	(Cadd)
TARIC (Secondo codice addizionale)	940360 10 00 XXXX XXXX	(Cadd)

HS: Harmonized System (Sistema Armonizzato);

TARIC: Tariffa Doganale Comunitaria applicata nell'Unione Europea dal 1987, è uno strumento per il calcolo dei dazi doganali sulla merce importata.

2. L'origine della merce

E' possibile distinguere due concetti di origine, entrambi con finalità differenti:

- ORIGINE NON PREFERENZIALE;
- ORIGINE PREFERENZIALE.

Le due diverse funzioni legate alle due tipologie di origine, è possibile riassumerle nella seguente tabella:

ORIGINE NON PREFERENZIALE	ORIGINE PREFERENZIALE
Determinazione della etichettatura di origine o "MADE IN"	Riduzione/Abbattimento dei dazi doganali all'importazione
Gestione delle misure restrittive di politica commerciale e tariffaria: dazi, divieti, contingenti tariffari, ecc...	Riduzione/Abbattimento delle misure restrittive di politica commerciale
Rilascio dei certificati di origine da parte delle Camere di Commercio (o altre autorità)	Rilascio dei certificati EUR1/EURMED/FORM A da parte delle autorità doganali e ora Sistema REX

3. Il valore della merce

Come detto precedentemente, il valore della merce è un elemento della dichiarazione doganale considerato come la base imponibile per la determinazione dei dazi ad valorem.

Anche per quanto riguarda la determinazione del valore sono state stabilite regole uniformi a livello internazionale.

La normativa internazionale di riferimento (art. VII dell'Accordo GATT e art. 1 dell'Accordo relativo alla attuazione del GATT) stabilisce che:

- il valore doganale delle merci è determinato in base al criterio del "valore di transazione" (transaction value), definito come il prezzo effettivamente pagato o da pagare;
- solo qualora non sia possibile utilizzare il suddetto metodo, il valore doganale è determinato in base a cinque criteri alternativi, da utilizzarsi in rigoroso ordine gerarchico.

La disciplina sul valore è attualmente contenuta agli artt. 70 e ss. del CDU.

ORIGINE NON PREFERENZIALE o NORMALE

Per origine non preferenziale o normale, si intende il luogo in cui il bene viene prodotto o il luogo dove il prodotto ha subito l'ultima trasformazione sostanziale.

La definizione dell'origine non preferenziale delle merci è necessaria al fine di stabilire l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee (dazio PT), l'applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci, la compilazione e il rilascio dei certificati d'origine.

Per determinare l'origine preferenziale di un prodotto, bisogna prendere in considerazione 2 criteri di base:

1. PRIMO CRITERIO: prodotto interamente ottenuto in un UNICO Paese o territorio, considerato dunque prodotto originario di tale Paese o territorio);
2. SECONDO CRITERIO: ultima trasformazione o lavorazione sostanziale.

1) Sono prodotti primari di un Paese nel loro stato naturale, i loro derivati, o prodotti industriali ottenuti con il solo impiego di fattori produttivi originari al 100% dello stesso Paese:

- prodotti minerali estratti nel Paese oppure dal suolo o dal sottosuolo marino dove il Paese esercita diritti esclusivi di sfruttamento;
- i prodotti del regno vegetale raccolti nel Paese;
- gli animali vivi, nati ed allevati nel Paese, i loro derivati e i prodotti della caccia praticata nel Paese;
- i prodotti della pesca praticata nel Paese oppure da navi battenti bandiera del Paese;
- le merci ottenute o prodotte a bordo di navi officina battenti bandiera di quel Paese, utilizzando prodotti della pesca o altri prodotti estratti dal mare originari di tale Paese;

- i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, raccolti nel Paese destinati al recupero delle materie prime;
- le merci ottenute utilizzando esclusivamente i prodotti primari, elencati sopra, interamente ottenuti nel Paese.

2) Il secondo criterio si applica a quelle merci che vengono lavorate in due o più Paesi o comunque prodotte con l'impiego di materiali o componenti non originari del Paese preso in considerazione.

In base a questo criterio, un prodotto è originario del Paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, che deve essere:

- sostanziale, cioè che abbia come risultato un prodotto nuovo, con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva.
Ci sarà, dunque, come conseguenza, un cambio di voce doganale nella classificazione del prodotto. (devono cambiare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura doganale).

VOCE DOGANALE: è un codice numerico che serve ad identificare in modo univoco e condiviso uno specifico prodotto. La Convenzione Internazionale ha introdotto un sistema di codificazione e di designazione delle merci chiamato SISTEMA ARMONIZZATO (SA/HS in inglese).

Il SA è strutturato in 21 sezioni merceologiche suddivise in 99 capitoli, a loro volta suddivisi in voci e sottovoci.

- una fase importante del processo di fabbricazione economicamente giustificata (ha quindi come conseguenza un aumento di valore), ed effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo.

Un elenco delle lavorazioni considerate come sostanziali per alcuni prodotti è possibile trovarlo nell'allegato 22-01 del Regolamento Delegato 2446/2015 (allegato alla fine di questo documento), secondo la classificazione doganale.

Nel suddetto allegato sono presenti:

- regole primarie associate alla voce doganale (prime 4 cifre della nomenclatura) e, talvolta, regole primarie di capitolo (prime 2 cifre della nomenclatura) che possono essere applicate in alternativa a quelle associate alla voce.
- regole residuali riferite ad ogni capitolo (prime 2 cifre della nomenclatura) che fanno riferimento all'origine della maggior parte dei materiali calcolata, secondo i prodotti, in base al peso o al valore degli stessi.

Se non sono presenti regole primarie associate alla voce doganale (4 cifre) o al capitolo (2 cifre) allora si può far riferimento alla regola residuale del capitolo.

Per quanto riguarda tutti quei prodotti che non sono menzionati nell'allegato 22-01, è possibile fare riferimento alle Regole di lista adottate come posizione comune dell'UE nei negoziati in sede WTO (World Trade Organization – Organizzazione Mondiale del Commercio) relativi all'armonizzazione delle regole di origine non codificate nel codice doganale e quindi non giuridicamente vincolanti, ma riconosciute come valido riferimento anche dall'Agenzia delle Dogane.

Se il Paese di origine non può essere stabilito attraverso le stesse, allora si può fare riferimento al Criterio residuale che determina l'origine non preferenziale in relazione al Paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali calcolata in base al valore degli stessi.

1. CRITERI DELLE REGOLE PRIMARIE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE (COMUNI SIA ALL'ALLEGATO 22-01 CHE ALLE REGOLE DI LISTA)

- Regola del valore aggiunto -> es. minimo 45% (rispetto a prezzo franco fabbrica prodotto finito);
- Condizioni relative al processo industriale -> previsione di specifica lavorazione da svolgere su materiali non originari;

- Confezione completa -> operazioni successive al taglio dei tessuti oppure alla modellatura delle stoffe a maglia;
- Cambio di capitolo (CC) -> dalle fibre (cap. 55) si ricavano tessuti (cap. 58);
- Cambio di voce doganale (CTH o change of tariff heading) -> da zuccheri grezzi (VD 1701) si ricavano prodotti a base di zucchero (VD 1704);
- Cambio di sottovoce doganale (CTSH o change of tariff subheading) -> da pneumatici rigenerati per auto (sottovoce 401211) si ricavano pneumatici rigenerati per veicoli aerei (sottovoce 401113);
- Cambio della ripartizione all'interno della medesima voce doganale (CTHS o change of tariff heading split) -> da barre e profilati semplicemente laminati a freddo - 7228 (c) - si ricavano barre e profilati ricoperti - 7228 (d);
- Cambio della ripartizione all'interno della medesima sottovoce doganale (CTSHS o change of tariff subheading split) -> a partire da «Denti e segmenti di denti per seghe circolari» - 8202 39 (a) - si arriva alla produzione di «Altre lame di seghe circolari» - 8202 39 (b);
- Regola residuale di capitolo (relativamente ad Allegato 22-01) -> il Paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso o al valore dei materiali, a seconda dei prodotti;
- Criterio residuale per Regole di lista -> il Paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

1.1 ORIGINE NON PREFERENZIALE: come si determina l'origine dei prodotti nei casi in cui l'ultima lavorazione non è economicamente giustificata?

Un'operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro Paese o territorio non è considerata economicamente giustificata nel caso in cui lo scopo di questa operazione risultasse essere quello di evitare l'applicazione delle misure tariffarie o non tariffarie (norma antielusiva).

- Per le merci che rientrano nell'Allegato 22-01, si applicano le regole residuali di capitolo.
- Per le merci che non rientrano nell'Allegato 22-01, se l'ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima lavorazione sostanziale nel Paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi.

2. ORIGINE NON PREFERENZIALE: OPERAZIONI MINIME

Alcune operazioni non sono mai considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale ai fini del conferimento dell'origine:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
- c) i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) la presentazione delle merci in serie o insieme o la loro messa in vendita;
- e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi.

3. LA PROVA DELL'ORIGINE NON PREFERENZIALE: CERTIFICATO DI ORIGINE

L'origine non preferenziale delle merci viene attestata con il Certificato di Origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente per territorio rispetto alla sede dell'esportatore.

Generalmente tale documento viene richiesto dal cliente estero perché necessario all'espletamento delle formalità doganali di importazione nel Paese di destino.

Per poter compilare correttamente il formulario di richiesta del Certificato di Origine è quindi necessario conoscere l'origine (o le origini se multiple) dei prodotti destinati ad essere esportati.

Il certificato deve inoltre recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:

- la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli
- il tipo di prodotto
- il peso lordo e il peso netto del prodotto

Occorre fornire informazioni sul luogo di produzione/lavorazione e documentazione probatoria.

3.1 NUOVI CERTIFICATI DI ORIGINE LE LINEE GUIDA DEL MISE

Dal 1° giugno 2019 la richiesta del certificato di origine deve essere presentata esclusivamente in forma telematica, l'utilizzo della carta è previsto per il solo documento finale.

- Vengono dettagliatamente disciplinati i requisiti per l'accesso e l'utilizzo da parte delle aziende esportatrici del servizio "stampa in azienda del certificato di origine";
- il certificato, rilasciato dalla Camera in formato completamente digitale, timbro e firma del funzionario compresi, viene inviato al richiedente, che lo stamperà direttamente nella propria sede >> dematerializzazione della certificazione;
- questa procedura è operativa presso un numero limitato di Camere, ma si va diffondendo, in fase sperimentale, presso altre;
- può essere richiesta solo da alcuni operatori considerati affidabili in base alla normativa doganale (AEO, esportatori autorizzati, altri operatori con determinati requisiti).

3.2 DECRETO N. 135/2009 (DECRETO RONCHI) Istruzioni del MISE - Circ. 124898/2009

Non sussiste l'obbligo di indicare il Paese di fabbricazione o di produzione ritenendo sufficiente che i prodotti stessi siano accompagnati da una "appendice informativa" (cartellino o targhetta applicata sul prodotto o sulla confezione in modo conforme alla prassi del settore ed alle abitudini dei consumatori dei prodotti considerati, ovvero in elementi amovibili come hang-tags o similari), che rechi, a titolo meramente esemplificativo, una delle seguenti diciture:

- Prodotto fabbricato in ...
- Prodotto fabbricato in paesi extra UE
- Prodotto di provenienza extra UE
- Prodotto importato da paesi extra UE
- Prodotto non fabbricato in Italia

3.3 DECRETO N. 135/2009 (DECRETO RONCHI) – ART. 16 "100% made in Italy" - "full made in Italy" — "tutto italiano"

Introdotta il principio del «prodotto realizzato interamente in Italia», ovvero "il prodotto o la merce, classificabile come "made in Italy" ai sensi della normativa vigente e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano".

ORIGINE PREFERENZIALE

ACCORDI PREFERENZIALI DELLA UE

Per i prodotti importati da alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, può essere prevista la concessione dell'origine preferenziale, ovvero la concessione di benefici daziari all'importazione (riduzione di dazi o la loro esenzione, l'abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti).

- Accordi bilaterali: ALBANIA AL - ALGERIA DZ - BOSNIA ERZEGOVINA BA - CAMERUN CM- CEUTA E MELILLA EA - CILE CL - CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA PS - COLOMBIA CO - COREA DEL SUD KR- EGITTO EG – EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA MK - GEORGIA GE - GIORDANIA JO - ISLANDA IS - ISOLE FAEROER FO - KOSOVO XK - ISRAELE IL- LIBANO LB - MAROCCO MA - MESSICO MX - MOLDOVA MD - MONTENEGRO ME - NORVEGIA NO - PERU' PE - SERBIA RS - SIRIA SY - SUD AFRICA ZA - SVIZZERA CH - TUNISIA TN – TURCHIA (carbone e acciaio e per i prodotti agricoli) TR - UCRAINA UA - CANADA CA -GIAPPONE JP - BOTSWANA BW - LESOTHO LS - MOZAMBICO MZ - NAMIBIA NA - SWAZILAND SZ - HONDURAS HN - COSTA RICA CR - PANAMA PA - NICARAGUA NA - EL SALVADOR SV - GUATEMALA GT - ISOLE FIJI - PAPUA NUOVA GUINEA PG – MADAGASCAR MG - MAURITIUS MU - SEYCHELLES SC - ZIMBABWE ZW – altri ->
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en
- Accordi Unilaterali: stipulati dall'Unione Europea, prevedono la concessione di riduzioni o esenzioni daziarie ai prodotti originari di alcuni Paesi terzi nel momento in cui detti prodotti vengono importati in territorio comunitario; obiettivo di tali accordi è di favorire la competitività dei prodotti originari di Paesi meno sviluppati detassando gli stessi al momento dell'importazione nella UE.
- PTOM (Paesi e territori d'oltremare).
- Accordi SPG (Sistema delle preferenze generalizzate).
- Kosovo.
- Accordi di Unione Doganale: Turchia - San Marino – Andorra.

Alla base vi è generalmente un accordo tra due Paesi attraverso il quale, per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come originari di uno dei Paesi contraenti, viene riservato appunto un trattamento preferenziale. Il quadro normativo in cui si inseriscono questi accordi è il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG). Il Sistema delle preferenze tariffarie generalizzate è un sistema non reciproco e non discriminatorio di accordi tariffari preferenziali con il quale i paesi in via di sviluppo ottengono un accesso preferenziale ai mercati della Ue. In base all'articolo 208 del trattato sul funzionamento della Ue, l'obiettivo generale dell'SPG è assistere i paesi in via di sviluppo a ridurre la povertà grazie a un accesso preferenziale al mercato Ue.

Le condizioni essenziali per ottenere il trattamento preferenziale sono:

- A) l'acquisizione dell'origine preferenziale dei prodotti esportati / importati in conformità alle regole (ordinarie o speciali) di origine applicabili;
- B) il trasporto diretto e documentato dei prodotti dal Paese di origine verso il Paese di importazione che riconosce il trattamento preferenziale;
- C) quando previsto, rispetto del divieto di esenzione o rimborso (c.d. "no drawback");
- D) la prova documentale dell'origine preferenziale dei prodotti esportati / importati.

4. REGOLE DI ACQUISIZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE

Beneficiano del trattamento preferenziale esclusivamente i prodotti:

- A) interamente ottenuti nel Paese beneficiario;
- B) ottenuti nel Paese beneficiario a partire da materie prime anche originarie di un Paese terzo solo se sufficientemente lavorate;

- C) ottenuti nel paese beneficiario a partire da materie prime di origine preferenziale dell'altro paese accordista dove i prodotti finiti sono importati (CUMULO BILATERALE);
D) ottenuti nel paese beneficiario in regime di CUMULO DIAGONALE O REGIONALE O TOTALE.

Si considerano interamente ottenuti nel Paese beneficiario:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina;
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente dai prodotti sopraelencati.

I prodotti che non sono interamente ottenuti, si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le regole stabilite nei protocolli sull'origine allegati ad ogni accordo di libero scambio.

Le condizioni prevedono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a questi materiali.

Sono previste anche regole c.d. di "tolleranza".

4.1 REGOLE DI LISTA CONTENUTE NEGLI ACCORDI PREFERENZIALI

- Modifica classificazione tariffaria: il prodotto finito può acquisire l'origine preferenziale (UE o del Paese accordista) solo se la classificazione doganale di tale prodotto (a livello di capitolo - CC, di voce - CTH, o di sottovoce - CTSH) è diversa da quella dei diversi componenti non originari utilizzati nella sua fabbricazione, come previsto nella regola;
- Limiti di valore o di peso per i materiali non originari: determinazione di una soglia percentuale massima per il peso o il valore (a seconda dei prodotti) di tutti i componenti non originari rispetto al prezzo franco fabbrica del bene finito, affinché quest'ultimo possa essere considerato di origine preferenziale;
- Lavorazione o trasformazione specifica, che può essere più o meno complessa: un bene acquisisce l'origine del Paese in cui è sottoposto a determinate lavorazioni minime, specificamente descritte nel testo della regola medesima;
- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce: un prodotto è considerato sufficientemente lavorato o trasformato quando le lavorazioni o trasformazioni effettuate vanno oltre quelle considerate insufficienti o minime, anche se i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione sono classificati nella stessa voce del prodotto finito;
- Doppia regola: si richiede ad esempio il cambio di voce doganale + limiti di valore per materiali non originari.

4.2 LAVORAZIONI INSUFFICIENTI A CONFERIRE ORIGINE PREFERENZIALE

- a) operazioni di conservazione dei prodotti durante trasporto/ magazzinaggio;
- b) scomposizione e composizione di confezioni;

- c) lavaggio, pulitura; rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) stiratura o pressatura di prodotti tessili;
- e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) mondatura, imbianchimento parziale o totale, pulitura e brillatura di cereali e riso;
- g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
- h) sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) apposizione o stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- n) semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui sopra;
- p) la macellazione degli animali.

4.3 ALTRE CONDIZIONI PER APPLICAZIONE REGIME PREFERENZIALE

Prova del trasporto diretto delle merci

La prova del trasporto diretto è rappresentata da:

- a) Un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore attraverso il Paese di transito;
oppure
- b) un certificato di non manipolazione rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito;
oppure
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.

Clausola "NO DRAWBACK"

Questa clausola è contenuta in vari protocolli origine e richiede la non restituzione di eventuali dazi pagati su materiali non originari, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto.

Si intende evitare, in sostanza, un doppio vantaggio a favore di un soggetto produttore che introduca materiali non originari in esenzione o sospensione da dazio, ed esporti il prodotto finito nel Paese destinatario con il beneficio del trattamento preferenziale.

Il cumulo dell'origine

Il cumulo è il sistema che consente ai prodotti originari di un determinato Paese di essere ulteriormente trasformati o incorporati ai prodotti originari di un altro Paese, come se fossero originari di quest'ultimo.

Il predetto sistema si applica, nelle sue varie forme, in tutti gli accordi preferenziali.

Quando si applicano le stesse regole sull'origine e sono stati siglati accordi di libero scambio, i Paesi interessati possono cumulare l'origine, per cui le lavorazioni effettuate in uno dei Paesi aderenti al sistema ed aventi ad oggetto prodotti originari di un altro Paese partner, vengono riconosciute sufficienti per l'attribuzione al prodotto finito dell'origine preferenziale del Paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione (diversa dalle lavorazioni minime).

Tipologie di cumulo - ALS

- a) il cumulo bilaterale, che si applica tra due Paesi che hanno concluso un accordo di libero scambio ed è limitato ai materiali originari dei due Paesi partner;

b) il cumulo diagonale, che si applica tra più di due Paesi, a condizione che abbiano concluso accordi di libero scambio contenenti norme di origine identiche e disposizioni comuni per il cumulo tra di loro. Ai fini dell'attribuzione dell'origine ad un prodotto finito, ottenuto con l'utilizzo di materiali originari dei Paesi partner, si prende in considerazione il paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione che vada oltre quelle considerate minime;

c) il cumulo totale, che consente alle parti di un accordo di effettuare lavorazioni o trasformazioni su prodotti non originari nella zona di riferimento. Tutte le operazioni effettuate nei Paesi partecipanti sono prese in considerazione e si tiene conto di tutte le lavorazioni subite da un prodotto entro l'ambito territoriale di riferimento anche se i materiali utilizzati non sono originari di uno dei Paesi partner.

Tipologie di cumulo – SPG

- Cumulo bilaterale: i prodotti originari dell'UE possono essere considerati materiali originari di un Paese beneficiario quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale Paese, a condizione che la lavorazione o trasformazione ivi eseguita trascenda quelle ritenute insufficienti;
- Cumulo regionale: consente di considerare i prodotti originari di un Paese facente parte di un gruppo regionale come materiali originari di un altro Paese dello stesso gruppo regionale (o di un Paese di un altro gruppo regionale se è possibile il cumulo fra gruppi) quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato e le lavorazioni trascendono quelle insufficienti;
- Cumulo ampliato o esteso: può essere concesso dalla Commissione UE, su richiesta di un Paese beneficiario, fra un Paese beneficiario ed un Paese vincolato da un accordo di libero scambio con la UE, purché siano rispettate alcune condizioni.

4.4 PROVE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE

Il trattamento preferenziale è concesso a condizione che le merci siano scortate da una delle seguenti prove documentali:

- Certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED;
- Dichiarazione sostitutiva del certificato EUR. 1 o EUR.MED apposta, a determinate condizioni, all'interno della fattura o packing list secondo una formula precisa;
- Certificato di origine FORM A (o dichiarazione sostitutiva) relativamente alle sole preferenze unilaterali concesse all'importazione nella U.E. dei prodotti originari dei Paesi beneficiari del Sistema di Preferenze Generalizzate. Dal 1° gennaio 2017, il FORMA A è stato gradualmente sostituito da attestazione dell'esportatore S.P.G.registrato (REX);
- Certificato di circolazione A.TR., valido solo negli scambi con la Turchia di prodotti industriali (per i prodotti agricoli e siderurgici si usa Eur 1, in quanto questi prodotti sono oggetto di accordo preferenziale).

Il certificato EUR.1 o EUR-MED può essere sostituito da una dichiarazione di origine su fattura, resa da qualsiasi operatore nel caso in cui il valore della spedizione sia inferiore o uguale ad un dato importo stabilito nel relativo accordo: nella maggior parte dei casi il limite è fissato a 6000,00 Euro, anche se talvolta possono essere previsti limiti inferiori.

Per spedizioni di valore superiore a tale limite stabilito, la dichiarazione di origine su fattura può essere apposta unicamente dai soggetti in possesso dello status di esportatore autorizzato.

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all'Agenzia delle dogane competente per territorio in base alla sede dell'azienda esportatrice.

Nel caso in cui l'Agenzia riscontri le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, assegna all'esportatore un codice alfanumerico che va indicato nella dichiarazione di origine preferenziale apposta in fattura.

4.4.1 NOVITA' IN MATERIA DI PROVE PER L'ORIGINE PREFERENZIALE

- Negli scambi con i Paesi SPG, dal 1° gennaio 2017 è prevista l'applicazione del Sistema c.d. REX (Registered Exporter System)
 - ➔ abolizione del Form A e sostituzione con dichiarazioni di origine apposte su fattura da parte degli operatori economici riconosciuti come Esportatori Registrati in tali Paesi, in Autocertificazione (per spedizioni di valore inferiore a 6000 euro, non è necessaria tale registrazione).
- Nell'ambito dell'accordo preferenziale UE-Corea del Sud non è ammesso il certificato Eur1
 - ➔ per esportare verso tale Paese è necessario ottenere lo status di esportatore autorizzato per apporre la dichiarazione di origine preferenziale su fattura (per spedizioni di valore inferiore a 6000 euro, non è necessario lo status di esportatore autorizzato).
- Nell'ambito dell'accordo di libero scambio UE- CANADA (CETA) non è ammesso il certificato Eur1
 - ➔ gli esportatori che effettuano spedizioni nel quadro di tale accordo devono essere registrati al Sistema REX (per spedizioni di valore inferiore a 6000 euro, non è necessaria tale registrazione).
- Nell'ambito dell'accordo di libero scambio UE- GIAPPONE (JEFTA), entrato in vigore il 1° febbraio 2019, non è ammesso il certificato Eur1
 - ➔ gli esportatori che effettuano spedizioni nel quadro di tale accordo devono essere registrati al Sistema REX (per spedizioni di valore inferiore a 6000 euro, non è necessaria tale registrazione).

4.5 ORIGINE PREFERENZIALE: DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione di origine del fornitore è il documento che l'esportatore è tenuto a richiedere ai propri fornitori UE per poter calcolare, dichiarare e provare l'origine preferenziale dei prodotti esportati, ai fini dell'emissione di Eur1 o di altra prova valida ad attestare l'origine preferenziale del prodotto da esportare nell'ambito degli scambi tra la UE e i Paesi accordisti, e quindi per beneficiare del regime preferenziale. La dichiarazione può essere fornita per una fornitura spot, o nell'ambito di una fornitura di lungo periodo.

4.5.1 Dichiarazione a lungo termine del fornitore (c.d. LONG TERMDECLARATION)

Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore o a un operatore e il carattere originario delle merci di tutte queste spedizioni è o si prevede che sia lo stesso, il fornitore può presentare un'unica dichiarazione a copertura di invii successivi di tali merci.

Il fornitore può inviare ai clienti una dichiarazione a lungo termine con durata massima di 24 mesi, con possibilità di stabilire un periodo di validità della dichiarazione (data di inizio e fine) che potrà coprire periodi passati e futuri.

4.6 INFORMAZIONE VINCOLANTE SULL'ORIGINE (I.V.O.)

In caso di dubbi in merito all'origine dei prodotti, un'impresa può ricorrere all'I.V.O. (Informazione Vincolante in materia di Origine) -> strumento volto a definire in modo certo ed univoco l'origine - preferenziale o non preferenziale - di un prodotto, sia all'importazione che all'esportazione.

L'I.V.O. è vincolante in tutta la UE, per tutte le dogane comunitarie.

La richiesta di rilascio deve essere redatta su un apposito nuovo formulario, reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, e indirizzata all'ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al luogo in cui il richiedente è stabilito o in cui l'I.V.O. deve essere utilizzata.

L'I.V.O. viene rilasciata gratuitamente dalla Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, entro 120 giorni dall'accettazione della richiesta ed ha una validità di 3 anni.

ALLEGATO 22/O1:

http://www.fe.camcom.it/internazionalizzazione/documenti-estero/normativa/Allegato2201estrattoReg24462015.pdf/at_download/file

NOMENCLATURA COMBINATA 2020:

Il 31 ottobre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1776, il quale aggiorna i codici di Nomenclatura Combinata (NC, 8 cifre) dell'Unione europea. La nuova tariffa verrà applicata a partire dal 1° gennaio 2020:

file:///C:/Users/normativa/Downloads/CELEX_32019R1776_IT_TXT_compressed.pdf

FONTE:

Slide del seminario “NOVITÀ IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE E NON PREFERENZIALE DELLE MERCI” - Studio Legale Internazionale BACCIARDI and PARTNERS.